

Tariffario
della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale
 (del 19 giugno 2019)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA VIGILANZA SULLE FONDAZIONI E LPP
 DELLA SVIZZERA ORIENTALE

decreta:

in applicazione dell'art. 11 lett. h della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005¹,

quali tariffe:

Costi per le istituzioni di previdenza e per gli istituti dediti alla previdenza professionale

a) Emolumenti

Art. 1	Per le istituzioni di previdenza sono applicabili le seguenti tariffe:	Franchi
N.		
10	Controllo dei conti annuali	
	– istituzioni di previdenza ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LFLP ²	da 500.– a 30'000.–
	– tutti gli altri istituti dediti alla previdenza professionale ³	da 500.– a 20'000.–
11	Registrazione o cancellazione nel registro della previdenza professionale rispettivamente nella lista delle istituzioni di previdenza non registrate ⁴	da 300.– a 5'000.–
12	Assunzione della vigilanza ⁵	da 300.– a 5'000.–
13	Modifica dell'atto di fondazione o dello statuto	da 300.– a 5'000.–
14	Approvazione di fusioni o soppressioni	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e al massimo 5'000.–
15	Trasferimento di patrimonio o soppressione	1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 300.– e al massimo 5'000.–
16.	Approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale	300.– fino a 5'000.–
17.	Altre decisioni e diffide	da 150.– a 5'000.–
18.	Provvedimenti di vigilanza ⁶	da 300.– a 5'000.–

b) Rifatturazione dei costi dell'alta vigilanza

Art. 2 Le istituzioni di previdenza assumono i costi effettivi, fatturati come tassa di vigilanza annuale e emolumenti per decisioni e servizi alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale secondo le disposizioni federali sull'alta vigilanza⁷.

¹ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

– Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
 – Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
 – Cantone di Appenzello Interno: 831.410;
 – Cantone di San Gallo: 355.01;
 – Cantone dei Grigioni: 219.160;
 – Cantone di Turgovia: 831.41.

² Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP; RS 831.42).

³ Art. 62 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

⁴ Art. 48 cpv. 1 LPP rispettivamente art. 3 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1).

⁵ Art. 61 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

⁶ Art. 62 LPP in relazione all'art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

⁷ Art. 64 e seguenti, in particolare art. 64c LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.).

Per l'ulteriore addebito della tassa di vigilanza annuale e degli emolumenti per decisioni e servizi, sono applicate le disposizioni federali valide per il calcolo della tassa annua di vigilanza⁸.

Costi per le fondazioni classiche

Art. 3 Per le fondazioni classiche sono applicabili le seguenti tariffe:

N.	Franchi
20	Controllo dei conti annuali da 250.– a 2'500.–
21	Assunzione della vigilanza ⁹ da 150.– a 2'500.–
22	Modifica dell'atto di fondazione da 150.– a 2'500.–
23	Fusione o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e al massimo 2'500.–
24	Trasferimento di patrimonio o soppressione 1‰ del patrimonio trasferito, al minimo 150.– e al massimo 2'500.–
25	Altre decisioni e diffide da 150.– a 2'500.–
26	Provvedimenti di vigilanza ¹⁰ da 150.– a 2'500.–

Emolumenti straordinari

Art. 4 Gli emolumenti di cui agli art. 1 e 3 del presente tariffario possono essere aumentati fino al doppio dell'importo massimo qualora si rendano necessari degli interventi straordinari da parte dell'autorità di vigilanza.

Abrogazione del diritto anteriore

Art. 5 Il tariffario della Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale dell'8 luglio 2015 è abrogato con effetto 31 dicembre 2019.

Entrata in vigore

Art. 6 Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Queste disposizioni, conformemente all'art. 7 della convenzione intercantonale sulla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale del 26 settembre 2005¹¹, sono pubblicate nei Cantoni aderenti.

San Gallo, 19 giugno 2019

Commissione amministrativa della Vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale

Il Presidente
della Commissione amministrativa
Fredy Fässler
Capo del Dipartimento di sicurezza e
di giustizia del Cantone di San Gallo

Il Vice Presidente
della Commissione amministrativa
Dr. Andrea Bettiga
Capo del Dipartimento di sicurezza e
di giustizia del Cantone di Glarona

Pubblicato nel BU **2019**, 422.

⁸ Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LPP nella versione adottata il 19 marzo 2010 (FF 2010, 1799 e segg.) così come art. 7 cpv. 1 OPP 1.

⁹ Art. 84 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210) in relazione all'art. 11 lett. a delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

¹⁰ Art. 80 segg. CC in relazione all'art. 12 delle disposizioni procedurali della vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

¹¹ Raccolta delle leggi dei cantoni aderenti:

- Cantone di Glarona: III B / 4 / 2;
- Cantone di Appenzello Esterno: 212.02;
- Cantone di Appenzello Interno: 211.910;
- Cantone di San Gallo: 355.01;
- Cantone dei Grigioni: 219.150;
- Cantone di Turgovia: 831.41.